



COMUNE DI TORTOLI'

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Ordinanza n. _134_/2012_

Oggetto: sospetto febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)

IL SINDACO

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 4, pervenuta a mezzo fax in data 16.11.2012 e registrata al prot. gen. n. _25490_ del 16.11.2012, relativamente al sospetto di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nell'allevamento Ovino presente nell'azienda identificata col codice n. 095NU071, ubicata in località Orrì , agro di questo comune, della quale è rappresentante legale il sig. Nieddu Pietro, nato a Arzana il 14.10.1954, con Codice Fiscale NDD PTR 54R14 A454E e residente a Arzana in via Brigata Sassari snc.

Visto il D.Lg. 09/07/2003, n.225

Visto il DPR 8.02.1954, n. 320;

Visto il DAIS 16/09/2003, n. 48;

Vista la L.R. 08.07.1985, n. 15;

Visto il D.lgs.18/08/2003, n. 267;

Viste le proposte fatte dal Servizio Veterinario della Asl n.4 di Lanusei, e ritenuto di adottare le stesse alla fine di evitare il diffondersi del contagio:

ORDINA

- g) il censimento di tutte le categorie di animali della specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il n. di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni;
- h) che tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento tenendo conto se necessario, dell'eventuale ruolo dei vettori;
- i) che sia vietato qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili da e per l'azienda;
- j) che sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia , qualsiasi movimento:
 - 1) di persone, animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati;
 - 2) di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, lettieri, letami e tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia in questione;
- k) che sia faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione e disinfestazione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili dell'azienda stessa;
- l) che sia effettuata un'indagine epidemiologica ;
- c) è fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al sig. Nieddu Pietro o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;
- d) le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2.582,28, ai sensi dell'art. 264 T.U. Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265;
- l) inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da € 2.065,82 a € 9.296,22.

Dalla residenza Municipale Tortolì, lì 16.11.2012

IL SINDACO
Dott. Domenico Lerede
